



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 11/04/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:

MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico

in data 11/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 411/2023 depositato il 07/06/2023

proposto da

Annamaria Tiraboschi - TRBNMR62B61I628Q

Difeso da

Michele Trovesi - TRVMHL67H06A794O

ed elettivamente domiciliato presso avvmicheletrovesi@puntopec.it

contro

Comune di Gandellino

elettivamente domiciliato presso comune.gandellino@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3878 TASI 2017

- sul ricorso n. 413/2023 depositato il 07/06/2023

proposto da

Emma Fiorina - FRNMME60D46E704Z

Difeso da

Michele Trovesi - TRVMHL67H06A794O

ed elettivamente domiciliato presso avvmicheletrovesi@puntopec.it

contro

Comune di Gandellino

elettivamente domiciliato presso comune.gandellino@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3878 IMU 2017

- sul ricorso n. 414/2023 depositato il 07/06/2023

proposto da

Emma Fiorina - FRNMME60D46E704Z

Difeso da

Michele Trovesi - TRVMHL67H06A794O

ed elettivamente domiciliato presso avvmicheletrovesi@puntopec.it

contro

Comune di Gandellino

elettivamente domiciliato presso comune.gandellino@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3878 TASI 2017

- sul ricorso n. 415/2023 depositato il 07/06/2023

proposto da

Annamaria Tiraboschi - TRBNMR62B61I628Q

Difeso da

Michele Trovesi - TRVMHL67H06A794O

ed elettivamente domiciliato presso avvmicheletrovesi@puntopec.it

contro

Comune di Gandellino

elettivamente domiciliato presso comune.gandellino@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3878 IMU 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:**

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le signore Annamaria Tiraboschi ed Emma Fiorina ricorrono separatamente contro quattro distinti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Gandellino per l'anno 2017 in tema di IMU e di TASI.

I 4 ricorsi (2 proposti dalla sig.ra Tiraboschi per IMU e TASI e 2 dalla sig.ra Fiorina sempre per IMU e TASI), vengono riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva degli stessi, considerato che le due ricorrenti risultano ciascuna proprietaria al 50% degli immobili oggetto di ripresa fiscale da parte del Comune.

Il motivo del contendere è costituito dalla corretta attribuzione della rendita catastale a due immobili posti nel Comune di Gandellino in via Vittorio Emanuele n. 14, ai subalterni 702 e 703 del Foglio 26 Numero 693, considerato che l'Ente locale considera tali immobili in categoria D2 (alberghi e pensioni) mentre le ricorrenti ritengono attribuiscono ai due immobili la categoria A3 (abitazioni di tipo economico). Gli accertamenti sono, pertanto, finalizzati al recupero dei maggiori tributi derivanti dall'attribuzione della categoria D2 in luogo della categoria A3.

MOTIVI DEI RICORSI

I ricorsi eccepiscono quale motivo di doglianza il fatto che i due immobili citati in premessa risultano abitazioni di tipo economico a tutti gli effetti, non rilevando il fatto che al piano superiore dell'edificio vi fossero alcune stanze saltuariamente adibite a bed and breakfast.

L'attribuzione della categoria D2 si deve a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Territorio con il quale in data 30.12.2011 veniva rideterminata dalla stessa Agenzia la categoria oggi oggetto di contestazione, malgrado gli immobili fossero stati utilizzati sempre come dimora.

A conferma della propria posizione, le ricorrenti documentano il fatto che in data 21 febbraio 2022 hanno presentato una variazione DOCFA con la quale i due immobili sono stati riportati nella categoria A3, ossia alla situazione precedente alla determinazione dell'Agenzia del 30.12.2011, e ciò in assenza di qualsiasi tipo di modifica dei due fabbricati, a conferma del fatto che anche negli anni compresi tra il 2012 e il 2021 la categoria effettiva non poteva che essere la A3.

Il Comune di Gandellino non risulta costituito nel presente procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono trovare accoglimento, per i motivi che seguono.

Va premesso che le ricorrenti, con i documenti allegati ai ricorsi, hanno adeguatamente provato il fatto che l'immobile di cui trattasi debba trovare una corretta collocazione nella categoria catastale A3 in luogo della precedente categoria D2. La docfa da loro presentata in data 21 febbraio 2022, non contestata dall'Agenzia o dal Comune accertatore, costituisce un elemento determinante in tal senso.

Resta, tuttavia, da valutare il fatto se tale attribuzione catastale possa avere effetto retroattivo per la precedente annualità 2017 oggetto del presente ricorso.

Sotto tale decisivo aspetto il Giudice accoglie l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 20463 del 28 agosto 2017) nella parte in cui viene stabilita la retroattività della rendita nel caso in cui la variazione della stessa derivi da un errore di fatto compiuto dall'Ufficio. Tale circostanza dell'errore della precedente rendita catastale stimata nella categoria D2 può essere ritenuta sussistente nel caso in esame, considerato il fatto che l'attuale categoria A3 è stata ottenuta senza che le ricorrenti avessero posto in essere alcuna modifica rispetto alla consistenza precedente ma anche considerato il fatto che il Comune di Gandellino non ha minimamente contestato quanto affermato nei ricorsi, non ritenendo necessario costituirsi nel presente giudizio.

L'omessa costituzione in giudizio costituisce, pertanto, a parere di questo Giudice una conferma, benché solo implicita, dei motivi descritti analiticamente nei ricorsi, con il conseguente e dovuto accoglimento degli stessi.

SPESE PROCESSUALI

Considerato il fatto che l'Ufficio non risulta costituito e che le ricorrenti avrebbero potuto e dovuto contestare già da tempo la precedente categoria catastale, questo Giudice ritiene che le spese processuali debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.

Bergamo, 11 aprile 2024

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Giacomino Maurini